



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44

del 25/10/2018 Pagina 1

OGGETTO: Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione Straordinaria ex Art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e Piano di Razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'Art. 20 del medesimo Decreto - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie della Provincia di Arezzo e individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare – Determinazioni. Proposta di Immediata Eseguitività.

Presidente: Roberto Vasai

Segretario Generale: Marina Savini

Dei componenti

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) VASAI Roberto | 7) COREI Gabriele |
| 2) BOTTI Moreno | 8) DE BARI Antonio |
| 3) CANESCHI Alessandro | 9) DEL SIENA Francesco |
| 4) CAPORALI Donato | 10) DUCCI Eleonora |
| 5) CARINI Nicola | 11) GHINELLI Alessandro |
| 6) CHIASSAI MARTINI Silvia | 12) NERI Francesca |
| | 13) ROMANELLI Alfredo |

Sono assenti: Ducci E., Ghinelli A., Romanelli A.

Settore Finanziario

Allegati: Sì (n. 2)

Relatore: Presidente della Provincia Roberto Vasai

Immediatamente eseguibile: Sì

Uffici interessati: ISTI - FE



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATI integralmente i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 32 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito:

“ ... (omissis) ...

1. **DI APPROVARE**, a norma di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione, prevista dall'art. 24 dello stesso, di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Arezzo **alla data del 23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate e quelle che devono formare oggetto delle misure di razionalizzazione stabilite nell'art. 20, comma 1 e 2 dello stesso T.U.S.P., come risulta dall'Allegato A alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;”

2. **DI DARE ATTO CHE** tale Allegato A è stato redatto nel rispetto del documento “Linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)”, parte integrante della Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

3. **DI DARE ATTO CHE**, sulla base della presente ricognizione, la Provincia procederà:

a) alla Cessione/Alienazione di quote per n. 8 partecipazioni societarie, per le motivazioni, secondo le modalità e con i tempi riportati nell'Allegato A. Le partecipazioni riguardano le seguenti Società: ARTEL ENERGIA S.r.l.; BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.; CONSORZIO ALPE DELLA LUNA S.c.a.r.l.; FIDI TOSCANA S.p.a.; LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.; NUOVE ACQUE S.p.a.; POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.c.a.r.l.; SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.a.r.l.;

b) per n. 3 partecipazioni societarie, per le motivazioni, secondo le modalità e con i tempi riportati nell'Allegato A, sono già in corso le procedure di liquidazione della Società. Le partecipazioni riguardano le seguenti Società: ETRURIA INNOVAZIONE S.c.p.a., in Liquidazione; SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE S.c.a.r.l., in Liquidazione; VALDARNO SVILUPPO S.p.a., in Liquidazione;

c) che per n. 1 Società, AREZZO INNOVAZIONE S.r.l., è prevista la adozione di misure di Fusione/Incorporazione, per le motivazioni, secondo i contenuti, le modalità ed i tempi stabiliti nell'Allegato A;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44

del 25/10/2018 Pagina 3

d) per n. 2 partecipazioni societarie riguardanti ARTEL S.p.a. ed AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l., si prevede il mantenimento delle stesse;

... (omissis) ...”;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 1 commi 611 e 612 della L.190/2014 e dagli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con l'acronimo TUSP.) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICORDATO la previsione dell'art. 24, comma 5, del TUSP che prevede che “...in caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della Revisione straordinaria, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro...”

VISTA la Deliberazione n. 198 del 02/07/2018 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, la quale specifica che l'art. 24 del TUSP non prevede, a differenza dell'art. 20, l'adozione di alcuna relazione sui risultati ottenuti; tuttavia, il comma 4 dell'art. 24, nel momento in cui dispone che l'alienazione delle società avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, introduce, di fatto, un termine entro cui l'Amministrazione socia deve monitorare le azioni adottate in esecuzione della revisione straordinaria;

VISTA la Deliberazione n. 43/2018 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Liguria, la quale, ricordato il combinato disposto dall'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 e l'art. 24, commi 1, 2 e 3 del TUSP, indica che la relazione sull'attuazione del Piano e sui risultati conseguiti, di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014, appare conservare la sua attualità stante la natura di “aggiornamento” della Revisione Straordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 2 del TUSP;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla stesura di una Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 delle partecipazioni societarie della Provincia di Arezzo (Allegato A), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 28/09/2017;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in particolare quanto stabilito all'art. 20 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44

del 25/10/2018 Pagina 4

RITENUTO, alla luce di tale disposizione di dover procedere ad una nuova analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie della Provincia di Arezzo, aggiornandola alla data del 31 dicembre 2017 e di dover procedere alla stesura del Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (Allegato B);

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal Dirigente del Settore Finanziario con lettera Ns. Prot. 22140 del 02/10/2018;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal competente Settore della Provincia, in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti nel TUSP, partendo dall'esame degli esiti delle azioni e delle misure attivate dalla Provincia a seguito della approvazione dell'atto di Revisione Straordinaria contenuto nella Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'Allegato B alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta dalla Provincia di Arezzo;

PRECISATO che tale Allegato B è stato redatto in continuità con il modello fornito dalle "Linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)", parte integrante della Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

RICORDATO che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali risulta ricompresa la Provincia di Arezzo, non possono, tra le altre cose, mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che la Provincia di Arezzo, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate, ovvero, essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni societarie per le quali si verifichi la ricorrenza anche di una sola delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44

del 25/10/2018 Pagina 5

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le Società “*in house providing*”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società;

PRECISATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dalla Provincia di Arezzo, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall’Ente;

VISTA la Relazione sulla Trasformazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società Arezzo Innovazione S.r.l., prevista a norma dell’art. 2500 septies del Codice Civile (nota prot. n. 26/2018, ns. prot. n. 10591 del 14 maggio 2018), che riporta il Progetto di trasformazione della Società Arezzo Innovazione da Società a Responsabilità Limitata a Fondazione di Partecipazione, precisando gli obiettivi, le fasi, le motivazioni e gli effetti della trasformazione, oltreché il Piano Industriale 2018/2020 e lo Schema di Statuto della Fondazione di Partecipazione Arezzo Innovazione, che vede la Provincia Fondatore;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 30/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, che approva il Progetto di trasformazione della società Arezzo Innovazione in Fondazione di partecipazione;

RITENUTO opportuno dare un contributo straordinario di € 61.000,00 per agevolare la trasformazione della Società Arezzo Innovazione S.r.l. in una Fondazione di Partecipazione, avente valenza nazionale, e quindi, per tale motivo, necessitante di un fondo di dotazione iniziale più consistente rispetto ad una fondazione operante solo in ambito locale;

 <p>PROVINCIA DI AREZZO <i>Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana</i></p>	<h2 style="margin: 0;">Deliberazione del Consiglio Provinciale</h2>
	<p>N° 44 del 25/10/2018 Pagina 6</p>

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 30/05/2018 che approva il Progetto di trasformazione della Società Polo Universitario Aretino S.c.a.r.l. in Fondazione di Partecipazione;

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione contabile-finanziaria ha ritenuto di non dover esprimere sullo stesso un proprio parere; come da note in atti;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Carini, Chiassai, De Bari) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, a norma di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124 - come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia di Arezzo, approvato con D.C.P. n. 32 del 28/09/2017 (Allegato A), facente parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. **DI DARE ATTO** che le principali azioni di razionalizzazione attuate a seguito dell'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni della Provincia di Arezzo, e descritte nell'Allegato A, sono le seguenti:

- la Società ARTEL ENERGIA S.r.l. è stata ceduta alla Regione Toscana in data 19 dicembre 2016, nell'ambito del riordino delle funzioni provinciali disposto con la Legge n. 56/2014, come disciplinato dalle L.R.T. n. 22/2015, n. 70/2015 e n. 9/2016;
- per la Società LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. è in corso un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale di Arezzo;
- per la Società NUOVE ACQUE S.p.A. non si può procedere, al momento, alla cessione delle quote per le motivazioni già precisate nell'Allegato A della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/2017 (azioni date in pegno fino a settembre 2021);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44

del 25/10/2018 Pagina 7

- le Società ETRURIA INNOVAZIONE S.c.p.a. IN LIQUIDAZIONE e SIL APPENNINO CENTRALE S.c.a.r.l. IN LIQUIDAZIONE hanno predisposto il Bilancio finale di Liquidazione, rispettivamente, in data 15/12/2016 e in data 15/12/2017;
 - la Società VALDARNO SVILUPPO S.p.a. IN LIQUIDAZIONE ha predisposto i bilanci intermedi di liquidazione e il 16/11/2016 i liquidatori hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; il Tribunale ha emesso il Decreto di inammissibilità della proposta di concordato;
 - le Società AREZZO INNOVAZIONE S.r.l. e POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.c.a.r.l. sono trasformate in Fondazione di partecipazione;
 - per le Società BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a., CONSORZIO ALPE LUNA s.c.a.r.l., FIDI TOSCANA Spa e SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l. (C.E.T.) è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018;
3. **DI APPROVARE**, a norma di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 - come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il Piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Arezzo alla data del 31 dicembre 2017 (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI DARE ATTO CHE**, sulla base del presente Piano di razionalizzazione (Allegato B), la Provincia procederà:
- al mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della Società Arezzo Telematica Spa, per le motivazioni indicate nel Piano;
 - alle azioni di Razionalizzazione descritte e motivate nel Piano secondo i contenuti, le modalità ed i tempi nello stesso stabiliti; e più specificatamente:
- a) contenimento dei costi per la società AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l., alla luce delle criticità economico-patrimoniali e finanziarie descritte nell'Allegato B e della proposta di Piano industriale 2018-2021 inviato dalla Società, ma non ancora approvato dai soci;
- b) proseguimento delle procedure di alienazione delle quote/azioni delle società BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a., CONSORZIO ALPE DELLA LUNA S.c.a.r.l., FIDI TOSCANA S.p.a., SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.a.r.l.;
- c) proseguimento dei processi di razionalizzazione descritti nel Piano di cui all'Allegato B, nonché nella Deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/09/2017 di approvazione del Piano di



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44

del 25/10/2018 Pagina 8

Revisione straordinaria, per le società LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. e NUOVE ACQUE S.p.a.;

d) proseguimento delle azioni di liquidazione per la società VALDARNO SVILUPPO S.p.a., in Liquidazione;

5. **DI STABILIRE** che il competente Settore della Provincia curi gli adempimenti e le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

6. **DI STABILIRE** che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dalla Provincia di Arezzo;

7. **DI STABILIRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo, alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP;

8. **DI STABILIRE** che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

9. **DI AUTORIZZARE** il Dirigente Competente a predisporre tutti gli atti necessari al completamento della trasformazione della società Arezzo Innovazione in Fondazione di partecipazione

Stante l'urgenza, con separata votazione, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 7, Astenuti n. 3 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 44 del 25/10/2018 Pagina 9

Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Savini

Il Presidente
Roberto Vasai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

ALLEGATO A alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 25/10/2018

Arezzo 25.10.2018

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO approvato con D.C.P. n. 32 del 28/09/2017 — DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce (art.24 c.1 e 3) che "... *entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate...*" e che "*il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.*"

La Provincia di Arezzo con propria Deliberazione Consiliare n. 32 del 28.09.2017 ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni così come disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 art. 24. Tale Deliberazione è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 100/2017, nonché alla struttura competente di controllo e di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche e sull'attuazione del TUSP, istituita nell'ambito del MEF con DM 16 maggio 2017 (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016. Il piano consiste nella ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e nella individuazione di quelle da alienare e di quelle da assoggettare a misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1 e 2 dello stesso TUSP. Devono infatti essere assoggettate a tali azioni le società non riconducibili ad alcuna delle categorie dell'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

La relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria viene redatta per le motivazioni espresse nel preambolo della Deliberazione di approvazione ed in particolare richiamando l'art. 1 commi 611 e 612 della L.190/2014 e gli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, oltre alla Deliberazione n. 198 del 02/07/2018 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia e alla Deliberazione n. 43/2018 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Liguria.

Contenuti della Deliberazione di Consiglio n. 32 del 28.09.2017

Il **Piano** di ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie prevedeva:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

AREZZO TELEMATICA Spa

AREZZO FIERE E CONGRESSI Srl

Azione di razionalizzazione: Cessione / Alienazione quote

ARTEL ENERGIA Srl

BANCA POPOLARE ETICA Scpa

CONSORZIO ALPE LUNA scarl

FIDI TOSCANA Spa

LA FERROVIARIA ITALIANA Spa

NUOVE ACQUE Spa

POLO UNIVERSITARIO Scarl

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA ScrI (Cet)

Azione di razionalizzazione: Liquidazione

ETRURIA INNOVAZIONE Scpa IN LIQUIDAZIONE

SIL APPENNINO CENTRALE Scarl IN LIQUIDAZIONE

VALDARNO SVILUPPO Spa IN LIQUIDAZIONE

Azione di razionalizzazione: Fusione / Incorporazione

AREZZO INNOVAZIONE Srl

Inoltre veniva dato mandato al competente Settore della Provincia di curare gli adempimenti e le procedure amministrative per l'attuazione del piano di revisione straordinaria.

Si riepilogano nella seguente tabella le azioni intraprese per le singole partecipazioni societarie ai fini dell'attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 del Tusp e i risultati conseguiti:

Società	Delibera 32/2017	Azioni intraprese
ARTEL spa	Strategica	Nessuna azione.
Arezzo Fiere srl	Strategica	Razionalizzazione dei costi.
AREZZO INNOVAZIONE Srl	Strategica	Trasformazione in fondazione di partecipazione. Il progetto di trasformazione della Società Arezzo Innovazione srl in Fondazione di Partecipazione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del

		30/05/2018.
ARTEL ENERGIA S.r.l	NON strategica	E' stata ceduta alla Regione Toscana in data 19 dicembre 2016, nell'ambito del riordino delle funzioni provinciali disposto con la Legge n. 56/2014, come disciplinato dalle L.R.T. n. 22/2015, n. 70/2015 e n. 9/2016.
LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A	NON strategica	La Provincia già dal 01/01/2015 aveva esercitato il diritto di recesso ex lege ed aveva richiesto la liquidazione della quota con comunicazione del 03/12/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della L. 147/2013. L'assemblea della Società non ha ancora ratificato il recesso e approvato la liquidazione della quota pertanto è in corso un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale di Arezzo proprio con riferimento alla cessione delle quote societarie possedute dalla Provincia di Arezzo.
NUOVE ACQUE S.p.A	NON strategica	La Società era già stata dichiarata non strategica nel Piano di razionalizzazione approvato con D.C.P. n. 10/2015 e successivamente è stata ribadita la sua non strategicità nel Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del TUSP, prevedendo la sua alienazione. Al momento, però, non si può procedere alla cessione delle quote per azioni date in pegno fino a settembre 2021.
ETRURIA INNOVAZIONE S.c.p.a.	IN LIQUIDAZIONE	La società è in liquidazione dal 14/10/2011 e nel corso del 2016 il Liquidatore ha predisposto i bilanci intermedi di liquidazione degli anni 2013, 2014 e 2015 e il bilancio finale di liquidazione al 15/12/2016. La liquidazione si

		è quindi chiusa in forma ordinaria, senza dover ricorrere ad interventi giudiziali.
APPENNINO CENTRALE S.c.a.r.l.	IN LIQUIDAZIONE	La Provincia di Arezzo ha esercitato il diritto di Recesso ex lege dal 01/01/2015 ed ha richiesto la liquidazione della quota alla società con comunicazione del 03/12/2014, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. 147/2013. La società è stata poi messa in liquidazione dal 26/05/2016 per raggiungimento dell'oggetto sociale, causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2 del codice civile. Il liquidatore ha predisposto il bilancio finale di liquidazione al 15/12/2017 chiudendo la liquidazione in forma ordinaria, senza dover ricorrere ad interventi giudiziali.
VALDARNO SVILUPPO S.p.a.	IN LIQUIDAZIONE	La società era stata dichiarata non più strategica già con Deliberazione di Consiglio n. 73/2010 e ne era stata disposta la dismissione. Nel 2011 e nel 2012 sono stati esperiti due bandi di gara per la cessione delle azioni della società, non andati a buon fine. La società è stata poi messa in liquidazione dal 29/07/2013. Il 16/11/2016 i liquidatori hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; il Tribunale ha emesso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato.
POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.c.a.r.l.	NON strategica	Trasformazione in fondazione di partecipazione. Con propria Deliberazione n. 21 del 30 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di approvare il Progetto di

		trasformazione del Polo Universitario Aretino, da Società Consortile a Responsabilità Limitata a Fondazione di Partecipazione, così come risulta dalla Relazione sulla Trasformazione, redatta a norma dell'art. 2500 <i>septies</i> del Codice Civile che riporta gli obiettivi, le fasi, le motivazioni e gli effetti della trasformazione, oltreché il <i>Businnes Plan 2018/2020</i> .
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.	NON strategica	E stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, - approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.
CONSORZIO ALPE LUNA s.c.a.r.l.	NON strategica	E' stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, - approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.
FIDI TOSCANA S.p.a.	NON strategica	E' stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, - approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.
SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l. (C.E.T.)	NON strategica	E' stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, - approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.

In conseguenza alle scelte operate nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/09/2017 si verificherà la situazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di seguito riportati:

“4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”

Pertanto la Provincia di Arezzo è tenuta a proseguire le procedure di alienazione delle quote/azioni delle società Consorzio alpe della Luna, Banca Popolare Etica, Consorzio Energia Toscana scarl e Fidi Toscana secondo le modalità descritte nell' art. 10 del TUSP. Nel caso in cui non si perfezioni l'alienazione delle quote/azioni oggetto del bando, la Provincia di Arezzo non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti di queste società, salvo il potere di alienare la partecipazione, e si verificheranno i presupposti per la modalità di *exit* automatica prevista dall'art. 24 comma 5 del TUSP, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile. Questo stabilisce che *“Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute...”* e *“L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta”....“Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi...”* e *“In caso di mancato collocamento...entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società...”*

La liquidazione delle quote/azioni avviene in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma del codice civile che riporta: *“Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.”*

Allegato B alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 25/10/2018

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce (art.20 c. 1 e 2) che *"... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."* e che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

Sempre l'art. 20, comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 dispone che *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Non essendo per ora fornite delle linee guida dalla Corte dei Conti come avvenuto per il piano di revisione straordinaria, si elabora il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 in continuità con il modello fornito dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017INPR.

Criteri

Ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente e indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si possono mantenere e/o costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti stabiliti al comma 1 del medesimo articolo, e più precisamente per:

- a) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e la organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 del T.U.S.P.); oltre a quelle aventi per oggetto sociale la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse (art. 4, comma 3 del T.U.S.P.), la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art. 4, comma 5 del T.U.S.P.), la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (art. 4, comma 7 del T.U.S.P.), la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7 del T.U.S.P.), oltre a quelle con caratteristiche di spin off o di startup universitari (art. 4, comma 8 del T.U.S.P.), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (art. 4, comma 8 del T.U.S.P.), e fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, comma 8 del T.U.S.P.).

I provvedimenti di approvazione del piano di razionalizzazione periodico ex art. 20 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del T.U.S.P. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo verrà approvato una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e verrà trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del T.U.S.P.

Questo Ente provinciale effettua quindi una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate e quelle che devono formare oggetto delle misure di razionalizzazione stabilite nell'art. 20, comma 1 e 2 dello stesso T.U.S.P. Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Dopo un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate sia direttamente che indirettamente dalla Provincia di Arezzo alla data del 31/12/2017, sono stati verificati i requisiti di cui agli articoli 4, 26 e 20

del D.Lgs. 175/2016 per le due società che nel piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 (approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 28/09/2017) era stato deliberato il "mantenimento senza interventi di razionalizzazione". Viene quindi elaborato il nuovo piano di razionalizzazione periodico ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che prevede il mantenimento della società Artel Spa, e le misure di razionalizzazione per le altre società.

Non essendo per ora fornite delle linee guida dalla Corte dei Conti come avvenuto per il piano di revisione straordinaria, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 è stato elaborato come descritto sopra, utilizzando una forma in continuità con il modello fornito dalla Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017INPR ("Linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali").

E' importante ricordare, come aveva espresso anche il Dirigente del Settore Finanziario con propria nota prot. 22140 del 2 ottobre 2018, che il piano di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/09/2017, produce i suoi effetti già da ottobre 2018, in quanto è decorso un anno dalle indicazioni di alienazione di alcune società. Si verifica, infatti, la situazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di seguito riportati:

"4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"

Quindi dal 30 settembre, questa Amministrazione non potrà più esercitare i diritti del socio nelle società di cui non sono andate a buon fine le procedure di alienazione di azioni o quote, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione ed il diritto alla liquidazione in denaro della quota in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

Pertanto la Provincia di Arezzo è tenuta a proseguire le procedure di alienazione delle quote/azioni delle società Consorzio alpe della Luna, Banca Popolare Etica, Consorzio Energia Toscana scarl e Fidi Toscana secondo le modalità descritte nell' art. 10 del TUSP. Nel caso in cui non si perfezioni l'alienazione delle quote/azioni oggetto del bando, la Provincia di Arezzo non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti di queste società, salvo il potere di alienare la partecipazione, e si verificheranno i presupposti per la modalità di *exit* automatica prevista dall'art. 24 comma 5 del TUSP, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile. Questo stabilisce che *"Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute..."* e *"L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta"...."Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi..."* e *"In caso di mancato collocamento...entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società..."*

La liquidazione delle quote/azioni avviene in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma del codice civile che riporta: *"Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della*

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.”

Premesso che si è proceduto ad una attenta valutazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dalla Provincia di Arezzo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente, descriviamo i criteri utilizzati per la valutazione dello stato e dei parametri societari verificati in sede di ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente.

Per l'applicazione del parametro di cui all' art. 20, comma 2, lettera d) del T.U.S.P. pare corretto prendere a riferimento l' unica precisa definizione della nozione di “fatturato” che si rinviene nell' art. 1, comma 1, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato 11 maggio 2001, n. 359, in forza al quale per “fatturato” si intende *“la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell' imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.”*, come indica la Sezione Regionale di Controllo per l' Emilia-Romagna della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 54/2017/PAR. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 c.c. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell'impresa.

Per quanto riguarda l'ambito della ricognizione richiesta dall' art. 20, comma 1 del TUSP dobbiamo precisare che è esteso alle partecipazioni “detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche”, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo unico deve intendersi:

- per «partecipazione», “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, lett. f) del T.U.S.P.)
- per «partecipazione indiretta», “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica” (art. 2, lett. g) del T.U.S.P.)

Sempre secondo le definizioni fornite dal T.U.S.P., la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all' art. 2359 del codice civile, aggiungendo che il controllo *“può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all' attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”* (art. 2, lett. b) del T.U.S.P.). Inoltre una «società a controllo pubblico» è definita come *“la società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”* (art. 2, lett. m) del T.U.S.P.).

L'Orientamento del Mef del 15 febbraio 2018 interpreta la definizione del legislatore come un ampliamento della fattispecie del “controllo” prevedendo che:

- a) il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
- b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando *“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”* (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).

Pertanto, in coerenza con la *ratio* della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono

riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la *ratio* sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente.

Sulla base delle citate definizioni sono stati individuati gli organismi soggetti al controllo della Provincia di Arezzo:

- 1) Artel Spa,
- 2) Arezzo Innovazione Srl,

Questi organismi non detengono partecipazioni societarie e quindi non sussistono partecipazioni che assumono per la Provincia di Arezzo la qualifica di partecipazioni indirette.

Sulla base del piano di razionalizzazione periodico ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 75 la Provincia proseguirà le procedure di alienazione delle quote/azioni delle società: BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.; CONSORZIO ALPE DELLA LUNA S.c.a.r.l.; FIDI TOSCANA S.p.a.; SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.a.r.l.

Si verifica in questi casi la situazione espressa in premessa, in cui l'Ente non potrà più esercitare i diritti del socio nelle società, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione ed il diritto alla liquidazione in denaro della quota in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

Per quanto riguarda LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. e NUOVE ACQUE S.p.a devono essere portati avanti i processi di razionalizzazione come indicato nella Deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/09/2017 di approvazione del piano di revisione straordinaria, in quanto non sussistono più i vincoli di scopo. Dobbiamo, quindi, attendere la conclusione del contenzioso in corso per l'alienazione/recesso di LFI ed attendere la scadenza delle garanzie reali (azioni in pegno fino a settembre 2021) per l'alienazione delle azioni di Nuove Acque.

Per la società VALDARNO SVILUPPO S.p.a., in Liquidazione sono già in corso le procedure di liquidazione della società.

Per AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l. sono previste azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi.

Infine AREZZO INNOVAZIONE S.r.l. e il POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.c.r.l. si sono trasformate nel 2018 in Fondazioni di partecipazioni.

Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate sia direttamente che indirettamente dalla Provincia di Arezzo alla data del 31/12/2017:

Tipologia partecipazioni	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holdng pura
Diretta	00919560524	AREZZO TELEMATICA Spa	1996	100,00	realizzazione, gestione e manutenzione software e reti telematiche	SI	SI	NO	NO
Diretta	01767240516	AREZZO INNOVAZIONE Srl	2003	100,00	ricerca, sviluppo e assistenza alle imprese per l'innovazione tecnologica	SI	NO	NO	NO
Diretta	00212970511	AREZZO FIERE E CONGRESSI Srl	1975	12,007	organizza mostre, fiere, convegni e gestisce gli spazi e le proprie strutture	NO	NO	NO	NO
Diretta	02622940233	BANCA POPOLARE ETICA Scpa	1995	0,0040	raccolta del risparmio e esercizio del credito	NO	NO	NO	NO
Diretta	01702150515	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA Scarl	2000	10,00	sviluppo della montagna e attività agricole, zootecniche e forestali in valtiberina	NO	NO	NO	NO
Diretta	01062640485	FIDI TOSCANA Spa	1975	0,0195	raccolta del risparmio e esercizio del credito	NO	NO	NO	NO
Diretta	00092220516	LA FERROVIARIA ITALIANA Spa	1914	5,30	concessione di costruzioni e di esercizio di ferrovie o tramvie	NO	NO	NO	NO
Diretta	01616760516	NUOVE ACQUE Spa	1999	0,15	gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale n. 4 Alto Valdarno	NO	NO	NO	NO
Diretta	01570320513	POLO UNIVERSITARIO ARETINO Scarl	1997	4,69	favorire l'insediamento nella provincia di Arezzo di facoltà, corsi di laurea	NO	NO	NO	NO
Diretta	05344720486	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Scarl	2003	0,299	svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas	NO	NO	NO	NO
Diretta	01486000514	VALDARNO SVILUPPO Spa IN LIQUIDAZIONE	1995	11,24	promuove il rilancio economico e produttivo nell'area del Valdarno	NO	NO	NO	NO

					Superiore				
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Non sono elencate partecipazioni indirette in quanto l'Ente non detiene partecipazioni per il tramite di società o altri organismi controllati. La quota di partecipazione indiretta tra ente locale e O.P. di 2° livello risulta maggiore dell' 1% solamente per le società *Tra.in Spa* (1,68%), *Tiemme Spa* (1,60%) e *Trasporto Ferroviario Toscano Spa* (5,30%), tutte partecipazioni indirette per il tramite di *LFI Spa*, dalla quale la Provincia di Arezzo, dopo aver esperito più tentativi di alienazione, ha esercitato il diritto di recesso ex art. 1 comma 569 L. 147/2013, che prevedeva la possibilità di recedere con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e per la quale è in corso un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale di Arezzo.

Grafico delle relazioni tra partecipazioni



Società controllate al 31/12/2017

-

AREZZO TELEMATICA S.p.a.

Arezzo Innovazione S.r.l.

Società partecipate al 31/12/2017

AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL

BANCA POPOLARE ETICA Scpa

CONSORZIO ALPE DELLA LUNA Scarl

FIDI TOSCANA Spa

LA FERROVIARIA ITALIANA Spa

NUOVE ACQUE Spa

POLO UNIVERSITARIO ARETINO Scrl

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Scrl

VALDARNO SVILUPPO Spa IN LIQUIDAZIONE

Si analizzano di seguito le partecipazioni societarie della Provincia di Arezzo in essere al 31/12/2017, ritenute NON Strategiche nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 28/09/2017:

BANCA POPOLARE ETICA SCPA, CONSORZIO ALPE DELLA LUNA SCARL, FIDI TOSCANA SPA, SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL sono società non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Erano state già dichiarate non strategiche nel Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 approvato con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 30/03/2015 ed era stato indetto un bando di gara per la cessione delle quote con Determinazione Dirigenziale n. 05/STAFF del 29/04/2015.

E' stato pubblicato il bando approvato con D.D. n. 1671 del 04/10/2018, nel rispetto delle modalità indicate nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016.

LA FERROVIARIA ITALIANA SPA è non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. La Provincia di Arezzo ha esercitato il diritto di Recesso ex lege ed ha richiesto la liquidazione della quota alla società con comunicazione del 03/12/2014, ai sensi dell'art 1 comma 569 della L. 147/2013. Al momento dell'esercizio di tale diritto la società LFI Spa non aveva dipendenti e non gestiva più i servizi di Trasporto Pubblico Locale a seguito di conferimento del ramo aziendale, ivi compreso tutti i dipendenti, a Tiemme Spa. Era rimasta quindi una Holding che gestiva il patrimonio immobiliare e le proprie partecipazioni, ed era stata ritenuta dalla Provincia di Arezzo non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, anche in ragione del riordino delle funzioni delle Province in ottemperanza alla L. 56/2014. L'assemblea della società non ha ancora ratificato il recesso ed approvato la liquidazione della quota ed è quindi in corso un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale di Arezzo.

NUOVE ACQUE SPA non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche in ragione del riordino delle funzioni delle Province in attuazione della L. 56/2014. La società era già stata dichiarata non strategica nel Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 approvato con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 30/03/2015 e dopo inserita tra le partecipazioni da alienare nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP. Al momento dobbiamo attendere la scadenza delle garanzie reali (azioni in pegno fino a settembre 2021) per l'alienazione delle azioni di Nuove Acque.

VALDARNO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. La società era stata dichiarata non più strategica già con Deliberazione di Consiglio n. 73 del 27/07/2010 e ne era stata disposta la dismissione. Nel 2011 e nel 2012 sono stati esperiti due bandi di gara per la cessione delle azioni della società, non andati a buon fine. La società è stata poi messa in liquidazione dal 29/07/2013. Sono stati nominati due Liquidatori che hanno predisposto i Bilanci intermedi di Liquidazione. Il 16/11/2016 i liquidatori hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; il Tribunale ha emesso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato.

AREZZO INNOVAZIONE SRL è stata trasformata nel corso del 2018 in Fondazione di partecipazione. Nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del TUSP approvato con Deliberazione di Consiglio n. 32/2018, con specifico riferimento alla Società Arezzo Innovazione S.r.l., Società unipersonale della Provincia di Arezzo che svolge attività di ricerca, sviluppo e assistenza alle imprese per l'innovazione tecnologica, è stato stabilito di assoggettare tale società alle misure di

razionalizzazione stabilite nel T.U.S.P. precisando che “ ... La Provincia di Arezzo attiverà tutte le azioni necessarie affinché la Società diventi uno strumento delle Istituzioni/Associazioni del territorio provinciale, nel rispetto delle garanzie patrimoniali e del ruolo di ciascun attore del territorio e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della normativa vigente, utilizzando l’azione di razionalizzazione più adeguata (fusione, trasformazione, cessione, liquidazione, ecc.)”. Con nota del Presidente di Arezzo Innovazione S.r.l., Dott. Roberto Monnanni, prot. n. 20/2018 del 19 aprile 2018, ns. prot. n. 8889, la società dà attuazione a quanto richiesto dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 32/2017, in quanto opera alcune considerazioni di carattere preliminare anche riferite alle attività della Società attualmente in corso. Viene infatti operata una accurata disamina di tutte le possibili soluzioni che la normativa vigente ammette, mettendo in luce i rispettivi punti di forza ed i punti di debolezza di ciascuna soluzione. Tale nota si chiude con la proposta, motivata, alla Provincia di Arezzo, di intraprendere il percorso per la trasformazione della Società in Fondazione di Partecipazione dato che una tale soluzione permette: che il nostro territorio non si veda privato di uno strumento di sviluppo; il mantenimento di una struttura pubblica con relativi accessi ai programmi finanziati da Enti regionali e sovra regionali; la possibile creazione di un’impresa sociale; la possibilità per i nuovi soci aderenti di avere uno strumento a disposizione per politiche di sviluppo territoriale. Il Presidente della Provincia, a fronte di tale nota, con proprio Decreto n. 59 in data 19 aprile 2018, ha provveduto, tra le altre cose, a richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Innovazione “...di curare la predisposizione di apposita Relazione sulla proposta di trasformazione della stessa da Società di capitali a Fondazione di Partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2500 septies del Codice Civile...” precisando anche che “...in detta Relazione sia chiaramente evidenziata la fattibilità economica dell’auto-sostenibilità finanziaria di tale operazione...”. Il Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Innovazione S.r.l. ha approvato, in data 11 maggio 2018, la Relazione sulla Trasformazione prevista a norma dell’art. 2500 septies del Codice Civile (nota prot. n. 26/2018, ns. prot. n. 10591 del 14 maggio 2018), che riporta il Progetto di trasformazione della Società Arezzo Innovazione da Società a Responsabilità Limitata a Fondazione di Partecipazione, precisando gli obiettivi, le fasi, le motivazioni e gli effetti della trasformazione, oltreché il Piano Industriale 2018/2020. Tale Relazione riporta anche lo schema di Statuto della Fondazione di Partecipazione Arezzo Innovazione, che vede la Provincia Fondatore e la Relazione di perizia estimativa. Il Progetto di trasformazione della società Arezzo Innovazione in Fondazione di partecipazione è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 30/05/2018. Nell’assemblea straordinaria della società Arezzo Innovazione, convocata per il giorno 04/07/2018 presso lo Studio notarile del Notaio Elena Bucciarelli Ducci, viene deliberata la trasformazione della società in Fondazione di partecipazione.

POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCRL non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche in ragione del riordino delle funzioni delle Province per l’attuazione della L. 56/2014. La società nel corso del 2016 si è adeguata alla condizione di cui all’art. 20 comma 20 lettera c) adottando la forma dell’amministratore unico, ma rimane un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore a 500.000 euro. Quindi la società era stata inserita nel Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, approvato con D.C.P. n. 32 del 28/09/2017, tra le partecipazioni da dismettere. In data 29/11/2017 l’Amministratore unico del Polo Universitario ha inviato una pec alla Provincia di Arezzo, nella quale informava della volontà di trasformare il Polo Universitario Aretino in Fondazione di partecipazione alla quale allegava il Business Plan 2018/2020, la bozza di statuto della Fondazione di partecipazione e la relazione di trasformazione. Con propria Deliberazione n. 21 del 30 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di approvare il Progetto di trasformazione del Polo Universitario Aretino, da Società Consortile a Responsabilità Limitata a Fondazione di Partecipazione, così come risulta dalla Relazione sulla

Trasformazione, redatta a norma dell'art. 2500 *septies* del Codice Civile (ns. prot. n. 26371 del 30 novembre 2017), che riporta gli obiettivi, le fasi, le motivazioni e gli effetti della trasformazione, oltreché il *Business Plan* 2018/2020. Tale Relazione, allegata a tale atto per formarne parte integrante e sostanziale riporta anche lo schema di Statuto della Fondazione di Partecipazione Polo Universitario Aretino. In data 10/07/2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato la trasformazione in Fondazione di partecipazione. L'importanza per il territorio delle attività svolte dal Polo Universitario ha indotto l'Ente a riconsiderare le azioni previste nel piano di revisione straordinario ex art. 24, venendo meno anche l'obbligo di rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in conseguenza alla trasformazione della società in Fondazione di partecipazione, ed in particolare venendo meno l'obbligo di rispetto del criterio del fatturato minimo.

Per quanto riguarda, invece, AREZZO TELEMATICA Spa e AREZZO FIERE E CONGRESSI Srl, le due società dichiarate strategiche nel piano di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 28/09/2017, per le quali era stato disposto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, occorre verificare se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento. Nelle due schede sotto riportate vengono, quindi, analizzati, per ognuna delle due Società, i requisiti necessari per il mantenimento delle Società ai sensi del TUSP.

Requisiti Testo Unico delle società

AREZZO TELEMATICA Spa

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	<input type="checkbox"/>
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>
<i>Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:</i>	
Società strumentale (<i>in house</i>) affidataria dei servizi di e-government e della gestione dei sistemi ICT e GIS della Provincia di Arezzo. Società totalmente partecipata dalla Provincia di Arezzo, che svolge attività di autoproduzione di servizi strumentali all'Ente tramite affidamento diretto in house, e per diversi comuni del territorio provinciale tramite anche convenzioni dirette con la Provincia. L'Amministrazione Provinciale esercita su Artel Spa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.	

Condizioni art. 20, co. 2 (dati riferiti all'esercizio 2017):

Numero dipendenti a fine anno	6
Numero amministratori	3
Numero amministratori nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
Numero componenti organo di controllo nominati dall'Ente	3
Costo del personale	€ 254.301,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 11.298,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	€ 747,00

2016	€ 2.151,00
2015	€ 1.089,00
2014	€ 3.232,00
2013	€ 40.041,00
FATTURATO	
2017	€ 306.381,00
2016	€ 535.332,00
2015	€ 572.806,00
Fatturato medio	€ 471.506,34
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2,	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-	<input checked="" type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2,	<input type="checkbox"/>
<i>Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:</i>	
<p>Il fatturato medio risultava di € 743.415 per il triennio 2013-2015, oggetto di valutazione del Piano di Revisione Straordinaria. Tale parametro risulta superiore ai 500.000 euro fino al triennio 2014-2016, per il quale ammonta a € 631.670. Dal triennio 2015-2017, invece, tale parametro scende sotto € 500.000 e precisamente ad € 471.506. Ricordiamo, però, che, in data 25/02/2016, a seguito di atto notarile di cessione di azioni, la Provincia di Arezzo è rimasta unico azionista. La Società, inoltre, in data 26/05/2016 ha subito una scissione al fine di ottemperare alle disposizioni della L. 56/2014 e s.m.i., della Legge Regionale Toscana n. 22/2015 art. 10 e 10 bis, e della Legge Regionale Toscana n. 9/2016 art. 4 e s.m.i. Dalla scissione è nata la Società Artel Energia Srl che poi è passata, per disposizione di Legge, alla Regione Toscana a far data dal 01/07/2016. Suddetta scissione ha comportato, di conseguenza, una riduzione delle attività svolte, in quanto i servizi in materia energetica riguardanti il controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, a partire dalla data della scissione, non vengono più svolti da Artel Spa essendo una materia trasferita alla Regione Toscana. La società Artel spa resta, comunque, di importanza strategica, sia per i servizi interni all'ente sia per i servizi che la stessa, direttamente o indirettamente, offre ai comuni e ad altri enti del territorio.</p>	
<i>Azioni da intraprendere:</i>	
<p>Le prestazioni richieste alla Società Artel Spa, per le loro intrinseca peculiarità, oltre a non essere immediatamente reperibili sul mercato, rappresentano nella loro complessità, delle attività altamente radicate nella struttura organizzativa dell'Ente, atte ad assicurargli un "know how" in tema di innovazione ed e-government con un evidente incremento delle qualità dei servizi resi alla Provincia e di conseguenza alla collettività. Le attività svolte dalla Società Artel, infatti, fino dalla sua riorganizzazione risalente al 2001, sono state calibrate e organizzate secondo le esigenze della Provincia. Inoltre, gli applicativi, creati dalla</p>	

Società, per l'informatizzazione di alcune procedure possono essere mantenuti, modificati ed implementati solo da personale altamente specializzato che non è attualmente presente nei ruoli provinciali. A seguito, poi, del processo di riorganizzazione delle funzioni provinciali, conseguente all'entrata in vigore della Legge n. 56/2014 e della Legge Regionale n. 22/2015, la Società ha sopperito, in specifici settori, quali il CED, alla carenza di personale provinciale che è stato trasferito ad altri enti. La Legge 56/2014 ha, inoltre, individuato come attività fondamentale delle province quella di "di raccolta ed elaborazione di dati e di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali". Pertanto questa Amministrazione ha organizzato l'esercizio di questa funzione fondamentale, mediante stipula di specifiche convenzioni di assistenza tecnico-amministrativa con i Comuni, o con altri Enti del territorio, come ad esempio il Consorzio di Bonifica, la esecuzione della maggior parte dei quali viene assicurata proprio dalla Società "in house" AR.TEL. S.P.A.

In data 17/07/2018, la Provincia ha provveduto ad effettuare l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. Essendo una società in "house providing", sulla quale è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, si specifica che sono rispettati i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (art. 16, c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016) ed è soddisfatto il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (art. 16, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016). Occorrerà, nel 2019, un'attenta riflessione sulle azioni da intraprendere.

AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	<input type="checkbox"/>
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>
<i>Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:</i>	
La società gestisce spazi fieristici e organizza eventi fieristici. Ha un ruolo strategico per le categorie economiche e per l' economia del territorio della Provincia di Arezzo. La Provincia detiene il 12,01% di quote della società fieristica, della quale è stato dichiarato il mantenimento nel piano di revisione straordinaria delle Società, approvato con D.C.P. n. 32 del 28/09/2017. Infatti la compagine sociale è formata dalla Regione Toscana che detiene il 39,89%, la CCIAA di Arezzo che detiene il 19,69%, la Provincia di Arezzo che detiene il 12,01% e il Comune di Arezzo che detiene l' 11,02%. Il restante 17,39% è detenuto da altri soci, quali banche, associazioni e privati.	

Condizioni art. 20, co. 2 (dati riferiti all'esercizio 2017):

Numero dipendenti a fine anno	15
Numero amministratori	6
Numero amministratori nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	1
Numero componenti organo di controllo nominati dall'Ente	0
Costo del personale	€ 715.390,00
Compensi amministratori	€ 34.755,83
Compensi componenti organo di controllo	€ 8.871,20
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	€ - 1.749.316,00
2016	€ 55.216,00
2015	€ - 211.754,00
2014	€ - 730.028,00

2013	€ - 2.898.259,00
FATTURATO	
2017	€ 4.911.588,00
2016	€ 5.100.280,00
2015	€ 5.086.849,00
Fatturato medio	€ 5.032.905,67
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2,	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input checked="" type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2,	<input type="checkbox"/>
<i>Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:</i>	
<p>La situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della società presenta delle criticità, elencate tra le altre cose dalla lettera del Dirigente del Settore Finanziario, Ns. prot. 22140 del 02/10/2018: Stock debito elevato, contenzioso con azienda Salini, Contenzioso Imu-Ici con il Comune di Arezzo, non adeguamento a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del TUSP, accordo con IEG, assenza di un valido piano industriale e di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14. Negli ultimi 5 esercizi la società ha sempre approvato bilanci in perdita, salvo che nel 2016 che ha conseguito un utile di € 55.216. Il saldo delle perdite degli ultimi 5 anni sommano a circa 5,5 milioni. La società deve quindi applicare le disposizioni di cui all'art. 14 del TUSP ed in particolare le previsioni dei commi 2, 4 e 5. Dalla proposta di Piano industriale inviato dalla società, ma non ancora approvato dai soci, si evince che la situazione finanziaria della società è strutturalmente in perdita, salvo operazioni straordinarie di alienazione. Non è quindi rispettato il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), nonostante la deroga inserita nel TUSP con il correttivo (art. 26, comma 12-quater del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) per le società fieristiche.</p>	
<i>Azioni da intraprendere:</i>	
<p>Abbattimento dello stock del debito, riduzione dei costi e presentazione di un valido piano industriale per la risoluzione delle criticità sopra elencate.</p> <p>Questa amministrazione ha richiesto più volte documenti e chiarimenti alla società, tra cui: dettagli dei costi di esercizio e dei costi per servizi, dettaglio dei crediti e dei debiti, produzione di uno specifico piano di risanamento, maggiori informazioni sulla proposta di transazione con l'impresa Salini e i relativi riflessi sul fondo rischi. Dopo aver richiesto queste specifiche e dopo aver richiesto il Contratto tra Arezzo Fiere e IEG e i relativi allegati, dopo incontri e ulteriori richieste, visto il bilancio 2017, visto il bilancio infrannuale redatto al 30 giugno 2018 per operare una riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse, avendo riscontrato il permanere delle criticità sopra elencate, l'Ente ha imposto con propri atti la presentazione di un Piano industriale per la risoluzione di tali criticità da presentare entro settembre 2018. Di particolare rilevanza è il contratto tra Arezzo Fiere e IEG, con il quale la società cede a quest'ultima gli asset delle manifestazioni orafe, a seguito di un canone annuale previsto dal 2017 al 2021,</p>	

per arrivare alla compravendita definitiva. I soci Provincia, Comune e CCIAA di Arezzo, con nota Ns. prot. 21000 del 18 settembre 2018 invitano il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a tenere tempestivamente e completamente informati i Soci pubblici circa l'evoluzione dei rapporti contrattuali con IEG e a non adottare atti formali, in relazione al diritto di opzione previsto dal Protocollo di Intesa tra le due società e dal Contratto, che possano pregiudicare e/o condizionare l'autonomia e la legittimità stessa dell'azione dei soci pubblici. Infatti le società avevano convenuto l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di valutare la possibilità di trasformare l'opzione di acquisto da parte di IEG in una opzione di ingresso di Arezzo Fiere e Congressi nel capitale di IEG Spa.

Si individuano quindi misure di razionalizzazione specifiche per Arezzo Fiere e Congressi Srl, inserendola nella sezione di "contenimento dei costi", fissando obiettivi per la società, come previsto anche nel DUP 2019-2021. Innanzitutto l'abbattimento dello stock del debito attualmente esistente, valutando lo scostamento tra quanto previsto nel piano industriale e quanto realizzato a consuntivo. Inoltre sarà opportuno applicare gli eventuali e auspicati maggiori risparmi di spesa dei piani industriali, che la stessa società dovrà redigere - come richiesto dai soci controllanti -, per riequilibrare la situazione economico - patrimoniale e finanziaria, valutando lo scostamento tra quanto previsto nel piano industriale e quanto realizzato a consuntivo. Inoltre è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi. Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, la società deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, che dovranno essere illustrati nella Relazione sul governo societario, pubblicata insieme al bilancio di esercizio.

Visto lo stato delle società partecipate dalla Provincia di Arezzo al 31/12/2017, si stabilisce il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della società Artel Spa. La società rispetta i vincoli di scopo in quanto è società strumentale in house (art. 4, co. 2, lett. d), affidataria dei servizi di e-government e della gestione dei sistemi ICT e GIS della Provincia di Arezzo. Rispetta anche i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP. Unica criticità per il mantenimento della Società è il requisito del fatturato medio che nel triennio 2015-2017 scende sotto € 500.000 e precisamente ad € 471.506. Tale parametro, invece, risultava di € 743.415 per il triennio 2013-2015, oggetto di valutazione del piano di revisione straordinaria. Anche nel triennio 2014-2016 risulta superiore a € 500.000 ed è pari a € 631.670. La riduzione del fatturato è diretta conseguenza della scissione della Società a partire dal 01/07/2016 effettuata per ottemperare alle disposizioni della Legge 56/2014 e delle Leggi regionali n. 22/2015 e n. 9/2016. La scissione, come già precisato ha comportato, di conseguenza, una riduzione delle attività svolte, in quanto i servizi in materia energetica riguardanti il controllo sugli impianti termici per la climatizzazione non sono più svolti dalla Società Artel spa. Chiaramente vista l'importanza strategica della Società Artel spa sia per i servizi interni all'ente sia per i servizi che la stessa offre ai comuni e ad alcuni enti del territorio, occorrerà, nel 2019, una attenta riflessione nelle azioni di razionalizzazione da operare.

Alla luce di quanto sopra specificato le azioni di razionalizzazione relativo al nuovo PIANO PERIODICO ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riferito al 31/12/2017, risulta il seguente:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			
Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
AREZZO TELEMATICA S.p.a.	Realizzazione, gestione e manutenzione software e reti telematiche	100,00	Società totalmente partecipata dalla Provincia di Arezzo, che svolge attività di autoproduzione di servizi strumentali all'Ente tramite affidamento diretto in quanto Società in "house". L'Amministrazione Provinciale esercita su Artel Spa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Le prestazioni richieste alla Società AR.TEL. Spa, per le loro intrinseca peculiarità, oltre a non essere immediatamente reperibili nel mercato, rappresentano nella loro complessità, delle attività altamente radicate nella struttura organizzativa dell'Ente, atte ad assicurargli un "know how" in tema di innovazione ed e-government con un evidente incremento della qualità dei servizi resi sia all'Amministrazione provinciale che alla collettività. Le attività svolte dalla Società Artel, infatti, fino dalla sua riorganizzazione risalente al 2001, sono state calibrate e organizzate secondo le esigenze della Provincia. Inoltre, gli applicativi, creati dalla Società, per l'informatizzazione di alcune procedure possono essere mantenuti, modificati ed implementati solo da personale altamente specializzato che non è attualmente presente nei ruoli provinciali. A seguito, poi, del processo di riorganizzazione delle funzioni provinciali, conseguente all'entrata in vigore della Legge n. 56/2014 e della Legge Regionale n. 22/2015, la Società ha sopperito, in specifici settori, quali il CED, alla carenza di personale provinciale che è stato trasferito ad altri enti. La Legge 56/2014 ha, inoltre, individuato come attività fondamentale delle province quella di "di raccolta ed elaborazione di dati e di assistenza tecnico-

			amministrativa agli Enti Locali". Pertanto questa Amministrazione ha organizzato l'esercizio di questa funzione fondamentale, mediante stipula di specifiche convenzioni di assistenza tecnico-amministrativa con i Comuni, o con altri Enti del territorio, come ad esempio il Consorzio di Bonifica, la esecuzione della maggior parte dei quali viene assicurata proprio dalla Società "in house" AR.TEL. S.P.A.
--	--	--	---

<i>AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE previste nel PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO EX ART. 20 D.LGS. 175/2016</i>				
Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l.	12,007	La società si deve attenere a quanto disporrà l'assemblea dei soci relativamente all'adozione del piano industriale 2018-2021 che avrà come scopo quello del contenimento dei costi e del ripiano del debito.	La società si deve attenere a quanto disporrà l'assemblea dei soci relativamente all'adozione del piano industriale 2018-2021 che avrà come scopo quello del contenimento dei costi e del ripiano del debito.
Cessione/Alienazione quote	BANCA POPOLARE ETICA Scpa	0,0040	Bando di alienazione approvato con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.	0,00
	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA Scarl	10,00	Bando di alienazione approvato con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.	0,00
	FIDI TOSCANA Spa	0,0195	Bando di alienazione approvato con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.	0,00
	LA FERROVIARIA ITALIANA Spa	5,30	Tempi del contenzioso.	0,00
	NUOVE ACQUE Spa	0,15	Procedura ad evidenza pubblica, da espletarsi con le modalità espresse nel piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, alla scadenza delle garanzie reali (settembre 2021).	0,00

	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Srl	0,299	Bando di alienazione approvato con D.D. n. 1671 del 04/10/2018.	0,00
Liquidazione	VALDARNO SVILUPPO Spa IN LIQUIDAZIONE	11,24	I liquidatori hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preven- tivo; il Tribunale ha emesso il decreto di inammissibilità della proposta di concor- dato.	0,00
Fusione/Incorporazione	AREZZO INNOVAZIONE Srl	100,00	Trasformazione in Fondazione di parteci- pazione avvenuta il 04/07/2018.	0,00
	POLO UNIVERSITARIO ARETINO Srl	4,69	Trasformazione in Fondazione di partecipazione avvenuta il 10/07/2018	0,00

Per quanto riguarda AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL è opportuno puntualizzare quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE. CONTENIMENTO DEI COSTI
<i>Descrivere gli interventi di contenimento programmati:</i>
<p>La situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della società presenta delle criticità: Stock debito elevato, contenzioso con azienda Salini, Contenzioso Imu-Ici, non adeguamento a quanto previsto da art. 6 comma 3 del TUSP, accordo con IEG, assenza di un valido piano industriale e un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14.</p> <p>Con il DUP 2019-2021 sono stati fissati degli obiettivi specifici. Innanzitutto l'abbattimento dello stock del debito attualmente esistente, valutando lo scostamento tra quanto previsto nel piano industriale e quanto realizzato a consuntivo. Inoltre sarà opportuno applicare gli eventuali e auspicati maggiori risparmi di spesa dei piani industriali, che la stessa società dovrà redigere - come richiesto dai soci controllanti -, per riequilibrare la situazione economico - patrimoniale e finanziaria, valutando lo scostamento tra quanto previsto nel piano industriale e quanto realizzato a consuntivo. Inoltre è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi. Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, la società deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, che dovranno essere illustrati nella Relazione sul governo societario, pubblicata insieme al bilancio di esercizio.</p>
<i>Indicare le motivazioni:</i>
<p>La situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della società presenta delle criticità: Stock debito elevato, contenzioso con azienda Salini, Contenzioso Imu-Ici, non adeguamento a quanto previsto da art. 6 comma 3 del TUSP, accordo con IEG, assenza di un valido piano industriale e un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14. L'obiettivo primario deve essere l'abbattimento dello stock del debito attualmente esistente e il contenimento dei costi per riequilibrare la situazione economico - patrimoniale e finanziaria della società. Inoltre deve essere valutato con attenzione la possibilità di anticipare l'opzione di trasferimento delle manifestazioni orafe a IEG.</p>

Indicare le modalità di attuazione:

La società si deve attenere a quanto disporrà l'assemblea dei soci relativamente all'adozione di un piano industriale 2018-2021 che avrà come scopo quello del contenimento dei costi e del ripiano del debito. Dalla proposta di Piano industriale inviato dalla società, ma non ancora approvato dai soci, si evince che la situazione finanziaria della società è strutturalmente in perdita, salvo operazioni straordinarie di alienazione. Non è quindi rispettato il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), nonostante la deroga inserita nel TUSP con il correttivo (art. 26, comma 12-quater del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) per le società fieristiche.

Indicare i tempi stimati:

Ogni anno la situazione finanziaria della società deve essere analizzata e tenuta sotto osservazione per tendere verso il riequilibrio economico e finanziario. Per il rispetto della condizione di "4 esercizi in perdita su 5" si prende come periodo di riferimento il quinquennio 2017-2021, ai sensi dell'art. 26 comma 12-quater D.Lgs. 175/2016. Il periodo analizzato nel Piano Industriale, 2018-2021, sarà quindi il periodo in cui la situazione della società dovrà stabilizzarsi e tornare ad operare con un margine operativo positivo, tramite una riduzione dei costi e un piano di copertura del debito.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La società si deve attenere a quanto disporrà l'assemblea dei soci relativamente all'adozione di un piano industriale 2018-2021 che avrà come scopo quello del contenimento dei costi e del ripiano del debito.